

Studio Nicco
Nicco Dott. William - Nicco Dott. Saverio
Consulenti del Lavoro

Carcare, 21.01.2010

A tutti i Clienti
Loro sedi

L'ORARIO DI LAVORO

Con queste poche righe vorremmo cercare di riassumere quali sono gli obblighi principali che i datori di lavoro hanno verso i propri dipendenti per quanto riguarda l'orario di lavoro.

Le cose che andremo a dire di seguito ovviamente si applicano a quasi tutti i lavoratori dipendenti, ad esclusione di quelli non compresi nel D.Lgs. 66/2003 (lavoratori mobili di imprese di trasporto, personale di volo, personale delle scuole, forze di polizia).

Toccheremo le problematiche principali lasciando a incontri diretti coi clienti interessati l'analisi del lavoro notturno o del lavoro minorile.

Durata normale e massima dell'orario di lavoro

Per normale orario di lavoro la normativa prevede 40 ore settimanali e concede ai contratti collettivi la possibilità di stabilire un orario settimanale minore. E' inoltre lasciata libertà alle parti di prevedere la possibilità di intervenire sulla durata dell'orario normale di lavoro, riferendo lo stesso alla media delle prestazioni settimanali in un periodo massimo di un anno.

La durata massima è invece stabilita in 48 ore settimanali, comprensive delle ore di lavoro straordinario. La durata media va riferita per Legge al quadrimestre. La norma prevede però la possibilità per i contratti collettivi di innalzare il periodo di computo della media a 6 o 12 mesi.

Distribuzione dell'orario di lavoro

La Legge non prevede alcuna limitazione alla distribuzione dell'orario di lavoro. Lo stesso deve solo rispettare i riposi previsti dalla norma. La determinazione spetta alle parti o di rimando alla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro ha la possibilità di modificare unilateralmente la

distribuzione dell'orario di lavoro (eccezion fatta per il part-time) in base alle esigenze aziendali, ovviamente tenendo conto del CCNL, dei periodo di riposo e senza eccedere nel proprio potere.

Lavoro straordinario

Con lavoro straordinario si intende quello che eccede il normale orario di lavoro. I contratti collettivi prevedono differenti maggiorazioni.

Il limite legale di prestazione straordinaria deve essere contenuta in 250 ore annue ma i differenti contratti collettivi possono prevedere limiti diversi (ad esempio: metalmeccanica artigianato 230 ore, pulizie 150 ore, turismo 260 ore, tessili 220 ore, studi professionali 200 ore, agenzie di assicurazioni 90 ore).

Periodi di riposo

Il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive per ogni giorno di lavoro.

In caso di rapporto di lavoro continuativo per più di 6 ore (ad esempio senza pausa pranzo) il lavoratore ha diritto ad un periodo di pausa intermedia prevista dai CCNL. In mancanza di contrattazione collettiva, il lavoratore ha comunque diritto ad almeno 10 minuti di pausa.

Il lavoratore ha diritto anche ad un riposo settimanale di 24 ore, di norma coincidente con la domenica che andranno a cumularsi con le ore di riposo giornaliero. Tale riposo a decorrere dal 25.06.2008 è calcolato come media su un periodo di 14 giorni. Quindi, applicando la norma, il lavoratore che presta servizio il sabato e poi reinizia il lunedì deve godere di 35 ore di riposo consecutive.

Ovviamente si può prevedere un giorno di riposo settimanale differente dalla domenica in determinati settori tra cui il principale è quello del commercio e dei pubblici esercizi.

Concetto fondamentale è l'assoluto divieto di prestare attività lavorativa per più di sei giorni consecutivi.

Periodi di ferie

Il D.Lgs. 66/2003 prevede che il periodo di ferie previste dal CCNL non possa essere inferiore a 4 settimane per ogni anno. Il periodo minimo di 4 settimane deve essere obbligatoriamente fruito per almeno la metà nell'anno di maturazione e per la restante parte entro i successivi 18 mesi.